REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 604 del 07/04/2025 RAVENNA

Proposta:	DLV/2025/630 del 06/04/2025
Struttura proponente:	SERVIZIO TERRITORIALE NORD AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	RINNOVO ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 3 DELLA LEGGE 68/99. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA SOC.COOP. A R.L. PER GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE NORD
Firmatario:	ANDREA PANZAVOLTA in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Stefania Ballardini

Firmato digitalmente

N° Identificativo marca da bollo utilizzata per la presente autorizzazione 01230475341239

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L. 12 marzo 1999, n. 68, *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili",* e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 5 che al co. 3 disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui all'art. 3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al Fondo Regionale Disabili di cui al successivo art. 14, nella misura stabilita dal medesimo art. 5, nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano attività le cui speciali condizioni non consentano un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ed ai commi 5 e 6 dispone che "*in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua*", rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'adeguamento degli importi del contributo e della maggiorazione, da effettuarsi ogni cinque anni, sentita la Conferenza unificata;
- il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 "*Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68*" che stabilisce che il servizio competente:
  - verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza, di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
  - può autorizzare, in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato;
- il D.M. (Lavoro e Politiche Sociali) 30 settembre 2021, n.193, di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell'importo del contributo esonerativo di cui al richiamato art. 5, co. 3, L.68/99 da € 30,64 ad € 39,21, dovuto per ogni giorno lavorativo per ciascuna unità non assunta;
- il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, "*Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili*";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e ss.mm.ii.;
- il D.M. (Lavoro e Politiche Sociali) 11 marzo 2022, n. 43, pubblicato il 17 marzo 2022, "*Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità*";
- la L.R. 1° agosto 2005, n. 17, *"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"* e ss.mm.ii.*;*
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.*, ed in particolare l'art. 54 "*Integrazioni alla legge regionale n.17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro*";
- le deliberazioni della Giunta Regionale
  - n. 1872/2000, n. 901/2004, n. 1839/2013, n. 689/2016 e n. 946/2023, che disciplinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68/99, del contributo esonerativo di cui sopra;
  - n. 1210 del 17 luglio 2023, "*Approvazione delle «Prime indicazioni per l'attuazione delle Linee Guida del collocamento mirato di cui al D.M. 43/2022»"*;
  - n. 2144 del 12 dicembre 2023, "*Prima attuazione delle Linee Guida del Collocamento Mirato di cui al D.M. 43/2022- DGR n. 1210/2023 - Proroga del termine per l'obbligatorietà della diagnosi funzionale per l'iscrizione negli elenchi del Collocamento Mirato e parziale modifica della DGR n.1210/2023*";
  - n. 2003 del 28 ottobre 2024*, "Proroga del termine per l'obbligatorietà della diagnosi funzionale per l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2144/2023";*
- le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - n. 1284 del 30 giugno 2023, "*Nuove indicazioni operative agli Uffici per il Collocamento*

Mirato dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna relativamente alle modalità di acquisizione delle informazioni di fruizione di eventuali misure di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro di cui all'art. 5 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 come da DGR 946 del 12/06/2023";

- n. 2213 del 21 dicembre 2023, "*Linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 – 2° aggiornamento anno 2023"* e, nello specifico, il punto 1) rubricato "*Autorizzazione all'esonero parziale"*;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L 68/99 ed in particolare le competenze in merito all'istituto di autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L. 68/99;

Preso atto che in data 20/12/2024 è pervenuta la richiesta presentata dall'azienda CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA SOC.COOP. A R.L. (C.F. 00167370394 / P.IVA 00072430390) avente sede legale in Cotignola (RA), Via Madonna di Genova n.39 ed unità produttive sia nella provincia di Ravenna sia in altre province del territorio nazionale, acquisita al numero di protocollo Prot.20/12/2024.0454530.E intesa ad ottenere nuovamente l'autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata L. n. 68/1999, per 36 mesi, ovvero dal 01/01/2025 sino al 31/12/2027 nella medesima misura già fruita in precedenza del 60% dell'obbligo di assunzione di persone con disabilità previsto dall'articolo 3 della citata L. 68/1999 e relativo all'organico esistente in provincia di Ravenna;

Richiamato il provvedimento autorizzativo adottato, per il periodo scadente al 31 dicembre 2024, con determinazione dirigenziale n. 289 del 09/03/2022, sempre per la medesima percentuale richiesta con l'istanza di rinnovo cui il presente atto si riferisce.

Tenuto conto che, rispetto alla precedente autorizzazione, non sono intervenute variazioni delle caratteristiche dell'attività svolta nell'unità produttiva operante nell'ambito territoriale di Ravenna

Ritenuto pertanto che permangano le condizioni previste dalla normativa citata in premessa nonché le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati e che il contesto lavorativo dell'azienda sopra indicata sia caratterizzato dalla parziale carenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;

Ritenuto quindi, in accoglimento dell'istanza presentata dall'azienda indicata in oggetto, di concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, "*General Data Protection Regulation - GDPR*";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii;

Richiamate altresì:

- le deliberazioni della Giunta Regionale
  - n. 1620 del 29 ottobre 2015, "*Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R.13/2015"*, e ss.mm.ii. ;
  - n. 364 del 11 marzo 2019 "*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*" ;
  - n. 1004 del 20 giugno 2022 "*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*";
  - n. 191 del 5 febbraio 2024 "*Assunzione di un Dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro"*, recepita con determinazione dirigenziale n. 246 del 15 febbraio 2024 "*Conferimento incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 5/2/2024 – presa d'atto"* con la quale è stato designato il Dott. Paolo Iannini quale Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.;
  - n. 2378 del 23 dicembre 2024 "*Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi*" con la quale è stato prorogato anche l'incarico del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro sino al 30/04/2025 e la relativa presa d'atto con determinazione dirigenziale n. 84 del 20 gennaio 2025

"Proroga incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. N. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2378 del 23/12/2024 – Presa d'atto";

- le determinazioni direttoriali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro
  - n. 79 del 26 ottobre 2016, "*Adozione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna*", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificata con deliberazioni di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 e n. 364 del 11 marzo 2019;
  - n. 284 del 10 aprile 2017 "*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna*" ;
  - n. 664 del 21 giugno 2018 "*Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro* ";
  - n. 1029 del 8 ottobre 2018, "*Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna*" ;
  - n. 1059 del 16 ottobre 2018 "*Approvazione delle linee guida di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna*";
  - n. 391 del 3 aprile 2019 "*Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle Posizioni Organizzative*" e ss.mm.ii., in particolare, le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 1257 del 7 agosto 2020 "*Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione Ambiti Territoriali*", n. 235 del 4 marzo 2021 "*Modifica macrostruttura a seguito di riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane" e* n. 2023 del 22 novembre 2023 "*Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie Posizioni Dirigenziali Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse Umane e Innovazione e Trasformazione Digitale*";
  - n. 1373 del 11 settembre 2020, "*Assunzione di n. 4 Dirigenti "Servizio Territoriale del Lavoro" e "Servizio Integrativo del Lavoro" presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro*";
  - n. 1368 del 24 novembre 2021, "*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*";
  - n. 1256 del 14 ottobre 2022 "*Ripartizione delle competenze in tema di privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia regionale per il Lavoro - abrogazione della determinazione n.1141/2018*" ;
  - n. 2219 del 21 dicembre 2023 "*Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei Servizi Territoriali, Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse umane, Bilancio e Patrimonio, Innovazione e Trasformazione digitale presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2024*";
  - n. 1993 del 29 ottobre 2024 "*Conferimento dell'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione "Supporto al Dirigente Area Nord" presso il Servizio Territoriale Area Nord dell'Agenzia per il Lavoro Emilia-Romagna*";
  - n. 2387 del 23 dicembre 2024 "*Conferimento incarichi di responsabilità di Elevata Qualificazione 2025-2027 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna*";
  - n. 134 del 31 gennaio 2025 "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – Approvazione*".
- le proprie determinazioni:
  - n. 620 del 11 aprile 2024, *"Approvazione articolazione organizzativa del Servizio Territoriale Nord ambiti di Ferrara e Ravenna con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative"*;
  - n. 2005 del 04/11/2024 "*Deleghe di competenze dirigenziali all'incaricato di Elevata Qualificazione "Supporto al Dirigente Area Nord" del Servizio Territoriale Area Nord, ambiti di Ferrara e Ravenna*";
  - n. 3 del 7 gennaio 2025, "*Deleghe di competenze dirigenziali agli incaricati di Elevata Qualificazione del Servizio Territoriale Area Nord, Ambiti di Ferrara e Ravenna"* ;
  - n. 7 del 8 gennaio 2025, "*Individuazione dei responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 5 e ss. della L. n.241/1990 – Ambito Territoriale Area Nord Ferrara e Ravenna*";

Dato atto che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è la Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione di Direzione del Collocamento Mirato di Ravenna, con delega di funzioni dirigenziali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Stefania Ballardini, ai sensi della determinazione direttoriale n. 2387/2024 e così come stabilito dalla determinazione del sottoscritto Dirigente n. 7/2025, tutte già esplicitate;

Attestato che sia il sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Area Nord dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, Dott. Andrea Panzavolta, sia la Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi *ex* art. 6 bis della l. n. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. DI RINNOVARE l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla Legge 68/99 nella misura del 60%, già concessa con determinazione dirigenziale n. 289 del 09/03/2022, all'azienda CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA SOC.COOP. A R.L. (C.F. 00167370394 / P.IVA 00072430390) avente sede legale in Cotignola (RA), Via Madonna di Genova n.39 ed unità produttive sia nella provincia di Ravenna sia in altre province del territorio nazionale, avendo riscontrato, sulla base di quanto precedentemente esposto, la persistenza delle caratteristiche dell'attività svolta nell'unità produttiva operante nell'ambito territoriale di Ravenna nonché le medesime difficoltà ad effettuare inserimenti mirati;
2. DI STABILIRE che l'esonero decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della precedente autorizzazione, ovvero dal 01/01/2025 sino al 31/12/2027 e che la percentuale autorizzata del 60% sarà rapportata alle unità effettivamente dovute con arrotondamento all'unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
3. DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali già citate, l'impresa dovrà versare al Fondo Regionale Disabili il contributo esonerativo giornaliero nella misura di legge per ciascuna unità non assunta nell'ambito territoriale di Ravenna, con riferimento al periodo autorizzato. Ordinariamente, fatte salve deroghe specifiche, il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio dell'anno successivo o entro il primo giorno feriale successivo a detta data, nel caso in cui la stessa dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall'art. 17 della L. 68/1999, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione dell'istanza stessa;
4. DI STABILIRE che copia del presente atto di autorizzazione venga notificato all'impresa richiedente;
5. DI DARE ALTRESÌ' ATTO che:
   - Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è Stefania Ballardini, Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione di Direzione Collocamento Mirato di Ravenna, ai sensi della citata determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 2387/2024 e della determinazione del sottoscritto dirigente n. 7/2025, citate in premessa;
   - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
   - avverso il presente atto può essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

Andrea Panzavolta

firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis, del "Codice dell'Amministrazione digitale".